

# QUALCHE NOTA SUL DELITTO DI AUTORICICLAGGIO

Francesco Mucciarelli

## ABSTRACT

L'art. 648-*ter*.1. c.p. introduce nell'ordinamento italiano la fattispecie di autoriciclaggio, già prevista in numerosi Paesi. Le riserve sull'opportunità della nuova incriminazione appaiono superabili attraverso svariate considerazioni d'ordine politico-criminale. La struttura del delitto in esame ricalca in larga misura quella del riciclaggio, con alcune varianti degne di nota.

---

## SOMMARIO

## 1.

**Il nuovo art. 648-ter.1. c.p. e l'esperienza di altri ordinamenti.**

Con il terzo comma dell'art. 3 l. n. 186/2014 viene a compimento il percorso, lungo e non poco travagliato, di introduzione nell'ordinamento del delitto di autoriciclaggio (art. 648-ter.1. c.p.).

Non è questa la sede per ripercorrere in modo analitico le differenti e fra loro nettamente contrastanti visioni circa la scelta normativa in discorso<sup>1</sup>. Prima di dar conto del costruito legislativo, qualche notazione preliminare appare tuttavia doverosa.

Sul piano del riscontro comparatistico, una semplificazione assai riduttiva permette in prima approssimazione di osservare che i sistemi di *common law* generalmente prevedono fattispecie assimilabili al riciclaggio, nelle quali l'autore del reato-presupposto non è 'protetto' da una clausola di riserva simile a quella contemplata negli artt. 648-bis e 646-ter c.p.<sup>2</sup>. Nei paesi di *civil law* scelte di segno analogo si rintracciano negli ordinamenti spagnolo<sup>3</sup>, portoghese<sup>4</sup> e belga<sup>5</sup>, nei quali le specifiche disposizioni sul riciclaggio esplicitamente estendono la punibilità anche all'autore della precedente attività delittuosa. La legislazione francese<sup>6</sup> e quella svizzera<sup>7</sup> conoscono invece fattispecie che, sebbene non contemplino clausole di riserva, neppure stabiliscono in via positiva un'estensione della fattispecie all'autore del reato-presupposto, sicché è in via interpretativa che la giurisprudenza è giunta a ritenere le figure d'incriminazione riferibili anche alle condotte di quest'ultimo. Diversamente, nelle incriminazioni del riciclaggio del

<sup>1</sup> Per un sintetico ma efficace quadro d'insieme sostanzialmente critico rispetto alla opportunità di sanzionare l'autoriciclaggio, cfr L. TROYER, S. CAVALLINI, *La "clessidra" del riciclaggio ed il privilegio del self-laundering: note sparse a margine di ricorrenti, astratti furori del legislatore*, in questa *Rivista*, 2, 2014, 49 ss.. Successivamente e sempre per una completa visione delle questioni sottese alla nuova incriminazione v. ancora L. TROYER, S. CAVALLINI, *Apocalittici o integrati? il nuovo reato di autoriciclaggio: ragionevoli sentieri ermeneutici all'ombra del "vicino ingombrante"*, in *Dir. pen. cont.*, 23 gennaio 2015, scritto nel quale la precedente impostazione critica sembra in larga misura essere stata abbandonata.

<sup>2</sup> Con riguardo agli U.S.A., cfr *Money Laundering Control Act* del 1986, § 1956 (*laundering of monetary instruments*), § 1957 (*engaging in monetary transaction in property derived from specified activity*). Per la Gran Bretagna si veda il *Proceed of Crime Act* del 2002, sezioni 337-340, che contemplano i) le condotte volte a occultare, trasformare, convertire o trasferire proventi illeciti per permetterne la circolazione in canali legali, ii) gli accordi indirizzati alla realizzazione di tali condotte, iii) l'acquisizione e il possesso di beni di provenienza illecita. In senso analogo è conformata la legislazione australiana. I testi delle disposizioni sono riportati per esteso da L. TROYER, S. CAVALLINI, *La "clessidra"*, cit., pagg. 60 s., cui si rinvia anche per ulteriori riferimenti.

<sup>3</sup> Si veda l'art. 301 del codice penale spagnolo, che specifica, a proposito della precedente attività delittuosa, che la stessa può essere stata commessa, oltre che da terzi, anche dall'autore della medesima. Cfr L. TROYER, S. CAVALLINI, *op. loc. cit.*.

<sup>4</sup> Cfr art. 368-A co. 2 codice penale portoghese, per il quale le condotte di sostituzione, trasferimento, ecc. sono punibili anche se commesse «per se stesso o per un terzo» al fine di dissimulare l'origine illecita. Il testo della disposizione è riportato da L. TROYER, S. CAVALLINI, *op. loc. cit.*.

<sup>5</sup> Art. 505 codice penale belga, richiamato da L. TROYER, S. CAVALLINI, *op. loc. cit.*.

<sup>6</sup> Per la legislazione francese (Art. 324-1 *code penal*) e il dibattito dottrinale e giurisprudenziale in quell'ordinamento v. ancora L. TROYER, S. CAVALLINI, *op. loc. cit.*.

<sup>7</sup> Art. 305 *bis* codice penale svizzero: per ulteriori riferimenti all'ordinamento elvetico, interessato da un dibattito analogo a quello sviluppatosi in Francia, cfr L. TROYER, S. CAVALLINI, *op. loc. cit.*.

codice penale austriaco<sup>8</sup> e di quello tedesco<sup>9</sup> sono presenti formule che escludono la punibilità dell'autore delle condotte illecite costituenti il reato-presupposto (non senza dimenticare, però, che, al di là delle peculiarità che caratterizzano il § 261 StGB, la fattispecie dolosa è accompagnata da una figura colposa consistente nel mancato riconoscimento, dovuto a colpa grave, della provenienza illecita del bene).

Un panorama, come ognuno vede, variegato, ma nel quale sembra non azzardato cogliere una preponderanza netta per la scelta in favore della rilevanza penale del c.d. autoriciclaggio, al di là delle fondate rilevazioni critiche sulla diffusa difficoltà applicativa<sup>10</sup> e, soprattutto, senza dimenticare che una incriminazione come quella di nuovo conio chiama a misurarsi con una questione fondamentale del *jus terribile*, esattamente individuata dalla dottrina più autorevole<sup>11</sup> nella inammissibilità del perseguimento dell'effettività a scapito del principio di frammentarietà, colto nella sua valenza costituzionale indefettibilmente legata al canone della determinatezza e della precisione<sup>12</sup>.

<sup>8</sup> § 165.1 codice penale austriaco, richiamato da L. TROYER, S. CAVALLINI, *op. loc. cit.*

<sup>9</sup> Il comma 9 del § 261 StGB contiene un'espressa clausola di esenzione dalla pena. L'assetto normativo tedesco merita però qualche precisazione. Disciplinato dal § 261 StGB, all'interno della ventunesima sezione della parte speciale relativa al favoreggiamento e alla ricettazione, il riciclaggio, introdotto con l'art. 1 della legge sulla repressione del traffico illegale di droga e di altre manifestazioni del crimine organizzato (*Gesetz zur Bekämpfung des illegalen Rauschgiftbandels und anderer Erscheinungsformen der Organisierten Kriminalität - OrgKG*) del 15 luglio 1992, prevede una pena detentiva da 3 mesi a 5 anni per colui che occulta un bene proveniente da un fatto illecito, ne dissimula la provenienza oppure impedisce o mette in pericolo l'accertamento della provenienza, il ritrovamento, l'acquisizione pubblica, la confisca o il sequestro di tale bene. Il reato sussiste quando l'azione principale consiste in un crimine (*Verbrechen*) classificato tra quelli gravi o in una serie di specifici delitti "lievi" (*Vergehen*) tassativamente elencati al comma 1. Allo stesso modo è punibile chi si procura, custodisce o utilizza per sé o per un terzo un bene proveniente da attività illecite, conoscendone la provenienza nel momento in cui lo ha conseguito.

La pena detentiva è raddoppiata (da 6 mesi a 10 anni) in casi di particolare gravità (quando l'autore del reato agisce professionalmente o quale membro di un'organizzazione dedita abitualmente al riciclaggio: § 261, comma 4). Viceversa, è prevista una diminuzione della pena a 2 anni di detenzione oppure una sanzione pecuniaria per chi non riconosce, con colpa grave, la provenienza illecita dell'oggetto (§ 261, comma 5).

I beni ai quali si riferisce il reato possono essere confiscati ai sensi del § 74a StGB; si applica il § 73d nel caso in cui l'autore del reato abbia agito professionalmente o in quanto membro di un'organizzazione dedita all'attività di riciclaggio (§ 261, comma 7). Ai beni indicati nei commi 1, 2 e 5 sono equiparati quelli che derivano da un fatto illecito commesso all'estero, qualora il fatto sia penalmente sanzionato anche in tale luogo (§ 261, comma 8).

Le pene previste nei commi da 1 a 5 non si applicano a chi denuncia spontaneamente il fatto all'autorità competente o provoca spontaneamente tale denuncia, qualora il fatto, in tale momento, non fosse già stato in tutto o in parte scoperto e l'autore fosse di ciò a conoscenza o avrebbe dovuto prevederlo sulla base di un ragionevole apprezzamento della situazione di fatto, nonché a chi procura il sequestro dell'oggetto al quale si riferisce il reato. Non è altresì punito, sempre ai sensi dei commi da 1 a 5, colui che è punibile per concorso nel reato presupposto (§ 261, comma 9).

Dalla sua entrata in vigore il § 261 StGB ha subito circa 16 modifiche, tutte intese ad ampliare il novero di reati-presupposto.

Per quanto concerne specificamente la penalizzazione dell'autoriciclaggio, il § 261 non distingue espressamente tra questa fattispecie e il reato commesso da un terzo, per cui la normativa antiriciclaggio può in teoria essere applicata a tutti gli autori del reato presupposto. Ciò che rileva, infatti, è l'illiceità del fatto dal quale trae origine l'oggetto del riciclaggio, indipendentemente da chi abbia commesso il reato originario. Una regola speciale è, tuttavia, rappresentata dal comma 9, secondo periodo (disposizione introdotta successivamente – nel 1998 – allo scopo di arginare una tendenza giurisprudenziale indirizzata a estendere l'applicazione della norma a condotte di autoriciclaggio), in base al quale un soggetto che sia stato punito per aver concorso al reato principale non può essere punito allo stesso tempo anche per il riciclaggio del denaro proveniente da tale illecito. Si osservi in proposito che il tenore letterale della disposizione del comma 9, che discorre dell'esplicita esclusione di una doppia punizione per i partecipanti al reato presupposto, non ha mancato di sollevare qualche dubbio in merito all'applicazione di tale regola anche all'autore del reato, oltre che a coloro che vi hanno concorso. Il Rapporto sull'antiriciclaggio e il finanziamento del terrorismo in Germania, adottato dal GAFI (Gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio di capitali o Financial Action Task Force - FATF) nel febbraio 2010, pur dando atto dell'impegno di rafforzare il sistema nazionale volto alla prevenzione e alla repressione del riciclaggio di denaro, come dimostrato dal gran numero di procedimenti giudiziari e di ordinanze di confisca dei beni in tale ambito, evidenzia una sorta di debolezza nel quadro giuridico e sanzionatorio ritenuto "non conforme" ai requisiti necessari per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Una delle debolezze riscontrate dal GAFI è infatti l'impossibilità di punire una persona sia per aver commesso il reato presupposto, sia per il reato di riciclaggio. Il divieto della doppia punizione, sancito a livello costituzionale dall'art. 103, comma 3, ed esplicitato nel già citato § 261, comma 9, StGB, ha trovato conferma in una decisione della Corte di cassazione federale (BGH, 18.02.2009 - 1 StR 4/09), che ha però stabilito la possibilità di condannare in Germania, per riciclaggio di denaro, una persona condannata per corruzione in un altro Stato. Nella dottrina d'Oltralpe v. K. LACKNER, K. KÜHL, *Strafgesetzbuch. Kommentar*, 28. Aufl., München, 2014, § 261; H. OTTO, *Geldwäsche, § 261 StGB*, in *Jura*, 1993, 329 ss.

<sup>10</sup> Per tutti A. MANGIONE,  *Mercati finanziari e criminalità organizzata: spunti problematici sui recenti interventi normativi di contrasto al riciclaggio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2000, 1102; V. MANES,  *Il riciclaggio dei proventi illeciti: teoria e prassi dell'intervento penale*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2004, 35 ss., in particolare 62.

<sup>11</sup> C.E. PALIERO,  *Il principio di effettività del diritto penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1990, 477.

<sup>12</sup> Sia consentita una notazione a margine: non è questa la sede per avventurarsi in una questione di ben altro momento e che coinvolge per certo non soltanto il tema dell'autoriciclaggio. La semplice comparazione delle norme incriminatrici (o di quelle limitrofe) non sembra affatto sufficiente per disporre di un quadro effettivamente illustrativo delle diverse risposte ordinamentali al fenomeno: basti solo il richiamo alle regole che disciplinano il concorso di persone nel reato – notoriamente assai diverse da sistema a sistema –, che finiscono con lo svolgere un ruolo ben significativo nella individuazione dei soggetti che possono (eventualmente) essere chiamati a rispondere di figure di reato analoghe a quella dell'autoriciclaggio o del riciclaggio. In proposito si vedano le interessanti notazioni di L. TROYER, S. CAVALLINI,  *La "clessidra"*, cit., 55 ss..

Sul versante degli obblighi internazionali pochi cenni saranno bastevoli. L'incriminazione dell'autoriciclaggio è prevista dalla Convenzione di Strasburgo sulla corruzione del 1999, ratificata dall'Italia con legge 28 giugno 2012, n. 110. In particolare, l'art. 13 prevede l'adozione di misure legislative necessarie per prevedere come reato gli illeciti indicati dall'art. 6, par. 1, lett. a) e b) (fra i quali è compreso l'autoriciclaggio) della *Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato*, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990 (ratificata con l. 9 agosto 1993, n. 328). Previsione analoga è contenuta nell'art. 6 della *Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale*, adottata dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001, oggetto di ratifica con l. 16 marzo 2006, n. 146: in entrambi gli atti normativi è presente una clausola a mente della quale gli Stati possono stabilire che la fattispecie di riciclaggio non sia applicabile nei confronti dell'autore del reato presupposto.

Sembra dunque che anche su tale versante l'orientamento generale sia nel senso della punibilità dell'autoriciclaggio.

## 2.

### Le ragioni politico-criminali a sostegno dell'incriminazione.

Ancora senza pretesa alcuna di completezza, qualche ulteriore notazione di carattere generale merita d'essere svolta a premessa della breve esegesi del nuovo art. 648-ter.1. c.p..

Se si ha riguardo alla criminalità orientata al profitto (soprattutto nella dimensione della criminalità economica, intesa più precisamente come la flessione verso forme d'illegalità delle attività d'impresa latamente intese e non soltanto come la criminalità organizzata che investe nell'economia 'legale' i propri proventi), non è difficile avvedersi che la utilizzazione di mezzi provenienti dalle stesse attività illegali dà luogo a un fattore di significativa alterazione delle regole della concorrenza e del mercato.

La disponibilità 'in proprio' di mezzi economici di provenienza illecita (come tali non soggetti a imposizione fiscale, svincolati da qualsiasi controllo, generati attraverso modalità a loro volta alternative della concorrenza) ne permette l'impiego o verso ulteriori attività illecite (rispetto alle quali possono predicarsi analoghe connotazioni perturbative della concorrenza e del mercato), o direttamente in impieghi che pongono l'utilizzatore in una condizione di privilegio rispetto ai competitori in ipotesi rispettosi delle regole.

Uscendo di metafora: si *immagini*<sup>13</sup> il caso di una serie di illeciti fiscali in ambito societario che generino disponibilità rilevanti, sapientemente occultate in qualche paradiso fiscale. Queste disponibilità, al di fuori di qualsivoglia controllo legale (interno o esterno alla compagine sociale), sono gestite dai soggetti di vertice che hanno posto in essere i reati tributari (senza discutere della configurabilità di reati societari eventualmente strumentali alla realizzazione dell'illecito fiscale o al suo occultamento, ovvero ancora, se l'entità dell'illecito fosse specialmente rilevante e la società quotata, di reati di manipolazione del mercato).

Tale gestione può atteggiarsi in modi diversi: quando si concretizzi in una utilizzazione in chiave corruttiva per l'acquisizione di importanti appalti pubblici (o anche privati), ciò implicherebbe un impiego a fini economico-imprenditoriali per certo perturbatore della concorrenza, mentre l'utilizzazione di tali mezzi per l'acquisto di una importante partecipazione in una impresa concorrente allo scopo di acquisirne quote di mercato (operata attraverso opportuni schermi societari) integrerebbe un'ipotesi di impiego in attività economico-finanziarie, ovvero infine (e sempre per restare in esemplificazioni banali) se le disponibilità così illecitamente raccolte fossero destinate all'acquisto di titoli sul mercato borsistico a scopo di mero investimento, saremmo al cospetto di un impiego di carattere speculativo. Ma non vi è dubbio che, anche in queste due ultime ipotesi, i *competitors* della società che realizza le descritte operazioni si troverebbero in una condizione palesemente deteriore.

Riducendo il discorso alla banalità più elementare (o, forse, alla sostanza delle cose, al di là di ogni paludamento): per effettuare l'acquisizione della partecipazione dell'impresa concorrente (del valore di 100), il competitor che non disponga di mezzi di provenienza illegale (esentasse) deve procurarsi tale disponibilità producendo un reddito ben maggiore che, al

<sup>13</sup> L'impiego del verbo *immaginare* è dovuto a un antico vezzo stilistico poco coerente con la realtà, nella quale "vi sono più cose fra cielo e terra di quante ne conosca la filosofia", secondo l'immortale insegnamento che l'Amleto di Shakespeare impartisce all'amico Orazio: W. SHAKESPEARE, *Amleto*, trad. it., Milano, 2004, 71.

netto delle imposte, corrisponda a quel 100 che, invece, gli amministratori-evasori hanno a disposizione grazie ai propri illeciti fiscali. Inutile spendere parole per ripercorrere le medesime cadenze con riguardo all'operazione meramente speculativa in precedenza congetturata: anche in questo caso evidente appare lo svantaggio competitivo nel quale si trova l'operatore rispettoso delle regole.

L'idea di fondo, che sembra giustificare l'incriminazione dell'autoriciclaggio, riposa sulla considerazione di *congelare* il profitto in mano al soggetto che ha commesso il reato-presupposto, in modo da impedirne la sua utilizzazione maggiormente offensiva, quella che espone a pericolo o addirittura lede "l'ordine economico"<sup>14</sup>.

In questa prospettiva viene meno anche la già di per sé discutibile categoria del *post factum* non punibile<sup>15</sup>: nelle ipotesi che si sono rammentate e – più in generale – in tutte quelle nelle quali alle disponibilità di provenienza illecita viene impressa una destinazione che ne implica la re-immissione nel circuito economico (imprenditoriale, finanziario, speculativo) è infatti ben difficile congetturare che il disvalore sia esaurito nella commissione del reato-presupposto, manifesta essendo l'ulteriore o, addirittura, le ulteriori offese via via realizzate attraverso le nuove condotte poste in essere, caratterizzate da autonomo disvalore<sup>16</sup>. Sicché il flebile argomento – forse soltanto traluzio e dovuto alla persistente consuetudine che apparenta i reati di riciclaggio alla ricettazione intesa come reato contro il patrimonio<sup>17</sup> – che viene dall'evocazione del *post factum* non punibile, cui s'accompagna quello del *ne bis in idem* sostanziale, sembra svanire sol che si guardi alle condotte tipicamente descritte nella norma di nuovo conio, che s'industria di tipizzare fatti gravemente e autonomamente lesivi, comunque diversi da quelli posti in essere dall'autore del reato-presupposto.

Rinviano a quanto si cercherà di meglio specificare in seguito, la caratterizzazione modale della condotta<sup>18</sup> *ex novo* punibile la tipizza in termini di radicale autonomia rispetto a quella propria dei delitti-presupposto dai quali i beni provengono, dissolvendo possibili obiezioni concernenti per un verso il carattere pretesamente automatico della commissione dell'autoriciclaggio da parte dell'autore di un qualunque delitto a sfondo patrimoniale, per altro precludendo la configurabilità di un fenomeno di "consumazione", posto che, sul versante assiologico, proprio la modalità dell'occultamento segna un autonomo disvalore rispetto al mero diretto impiego (senza alcuna schermatura) dei beni in ipotesi frutto di un reato in precedenza commesso<sup>19</sup>.

Come s'è cercato di mostrare, condotte di re-immissione nel circuito economico legale di disponibilità di provenienza criminosa, condotte altresì connotate da modalità tali da impedirne o da ostacolarne comunque l'origine, all'evidenza descrivono un fatto strutturalmente diverso dal reato-presupposto, che si caratterizza – nell'economia della figura dell'autoriciclaggio e da questo punto di vista – come un fatto generatore della disponibilità illegale.

La duplice valenza delle condotte (re-immissione nel circuito legale e ostacolo alla tracciabilità della provenienza) allontana la fattispecie dell'autoriciclaggio dalla componente 'pa-

<sup>14</sup> Per utilizzare le parole della *Relazione della Commissione ministeriale incaricata di elaborare una proposta di interventi in materia di criminalità organizzata*, istituita con d.m. 10 giugno 2013 e presieduta dal prof. G. Fiandaca. Cfr. *Proposte di intervento in materia di criminalità organizzata: la prima relazione della Commissione Fiandaca*, in *Dir. pen. cont.*, 12 febbraio 2014, 6.

<sup>15</sup> In senso critico rispetto alla teoria del *post factum* non punibile, v. per tutti G. VASSALLI, *Antefatto non punibile, post-fatto non punibile*, in *Enc. dir.*, vol. II, Milano, 1958, 517.

<sup>16</sup> Pur mantenendo un atteggiamento sostanzialmente prudente, la *Relazione della Commissione Fiandaca* (v. *supra*, in nota 14) così si esprime a proposito dell'incriminazione dell'autoimpiego: "Ma l'obiezione di incappare in una ingiustificata doppia incriminazione di un medesimo disvalore sostanziale è, ad avviso della Commissione, scongiurabile circoscrivendo appunto il reimpiego penalmente rilevante ai soli casi di investimento speculativo o imprenditoriale (come tale trascendente l'utilizzazione per mero godimento personale dei proventi dell'attività delittuosa). In questo modo (...) il reato di reimpiego assume un grave e autonomo disvalore (rispetto a quello del reato-presupposto) in quanto ad essere aggredito è l'ordine economico, e ciò altresì giustifica una autonoma sanzione" (*ivi*, 11). Né può sfuggire che le proposte Pignatone-Melillo e Alessandri, pure esaminate dalla *Commissione Fiandaca*, prevedessero fattispecie di autoriciclaggio consistenti nell'impiego in "attività imprenditoriali, di natura commerciale o finanziaria" (così proposta Alessandri) ovvero in "attività economiche o finanziarie" (così proposta Pignatone-Melillo), ed erano poi entrambe connotate dalla caratterizzazione delle condotte nel senso di ostacolare l'identificazione della provenienza criminosa.

<sup>17</sup> Che il riciclaggio sia ormai ritenuto un reato plurioffensivo, nel quale la collocazione topografica fra i delitti contro il patrimonio suona del tutto eccentrica e inattuale, è nozione comunemente ricevuta: v., per tutti, P. MAGRI, (*sub*) art. 648-bis, in *Codice penale commentato*, a cura di E. Dolcini e G. Marinucci, t. III, 3<sup>a</sup> ed., Milano, 2011, 6574 s..

<sup>18</sup> Il riferimento è, ovviamente, alla clausola «in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa», clausola che segna in modo profondo il volto della fattispecie incriminatrice di nuovo conio.

<sup>19</sup> Si pensi all'ipotesi esemplificativa – che verrà in seguito ripresa – dell'imprenditore che utilizza *in modo diretto* per pagare gli stipendi dei dipendenti le disponibilità derivanti dall'omesso versamento dell'IVA.

trimonialistica', ben evidente nel remoto antecedente della ricettazione (nella quale l'autore del reato-presupposto s'affida a un 'esperto' per fini di lucro), per collocarla definitivamente negli ambiti dei reati contro l'amministrazione della giustizia e contro l'ordine economico e il risparmio<sup>20</sup> (sempre che non s'intenda la tutela dell'amministrazione della giustizia come bene strumentale, posto a presidio di altri beni giuridici, che, nel caso, tornerebbero ad essere l'ordine economico, la concorrenza, il risparmio, ecc.)<sup>21</sup>.

Anche un osservatore superficiale dei fenomeni criminali e delle strutture normative si avvede che il multiforme mondo delle fonti genetiche delle disponibilità illegali si presta a una prima distinzione (di grana grossa, ma non per questo inutile): stanno da un lato i mezzi economici derivanti da attività intrinsecamente illecite, tipiche della criminalità organizzata (produzione e commercio delle sostanze stupefacenti, sfruttamento della prostituzione, commercio di organi, traffico d'armi, ecc.).

Dall'altro si trovano invece quelli che, pur generati da comportamenti criminosi, vedono tali comportamenti innestarsi su attività altrimenti lecite (si pensi, tipicamente, alle frodi fiscali o doganali, nelle quali un'attività economica di per sé lecita è svolta con modalità che la rendono illegale: e lo stesso può predicarsi del provento di un appalto ottenuto a seguito di fatti corruttivi, ovvero di quello tratto da operazioni di mercato poste in essere abusando di informazioni privilegiate, oppure attraverso sapienti condotte manipolative).

Se si considera l'offesa derivante dalla re-immissione nel circuito legale delle disponibilità, ci si avvede che alla loro differente provenienza non corrisponde sul versante oggettivo alcuna diversità in termini di lesione o esposizione a pericolo dei beni protetti (nessuno dubita della corposa e tangibile difformità del 'pericolo' conseguente alla presenza nel circuito legale di soggetti esponenti diretti – o di costoro rappresentanti – della criminalità organizzata, ma tale profilo è connesso alle qualità dell'agente). Sicché una disposizione che, sotto la comminatoria penale, proibisca tal genere di condotte presenta una valenza trasparente e coerente con lo scopo di tutela e – come s'è già notato – rimane estranea ai problemi collegati al *ne bis in idem* sostanziale e/o alla categoria del post-fatto non punibile.

Si potrà piuttosto discettare sulla diversa efficienza deterrente rispetto alle due differenti categorie nella quali si è articolata questa ipotizzata distinzione, non essendo difficile supporre che la portata maggiore si avrà rispetto ai reati-presupposto commessi nello svolgimento di attività intrinsecamente lecite: rispetto ad esse, infatti, è congetturabile che lo sbarramento al re-impiego del profitto (illecito), che ne motiva la realizzazione, possa costituire valida contro-spinta (fermo restando che tutto dipenderà dalla effettività della norma e non dalla sua mera presenza nel panorama della *law in the books*).

Ma che l'altro versante possa essere in misura minore raggiunto dalla portata dissuasiva della disposizione, non sembra ragion sufficiente per condannare la norma di nuovo conio al museo degli orrori, peraltro spesso arricchito dal legislatore contemporaneo.

Se si pone mente all'altro ambito di tutela cui si rivolge il delitto dell'art. 648-ter.1. c.p. (quello connesso alla individuazione della provenienza criminosa delle disponibilità), non è difficile scorgere nella figura dell'autoriciclaggio un presidio che non vede differenza alcuna rispetto alla diversità delle 'provenienze' stesse, secondo la partizione che si è in precedenza suggerita. In entrambi i casi, infatti, la connotazione modale della condotta ("in modo da ostacolare concretamente") allude a una caratterizzazione artificiosa, idonea a ostacolare la tracciabilità del percorso che conduce dalla disponibilità alla sua fonte genetica, la matrice della quale è – quando sia criminosa – indifferente.

<sup>20</sup> Nel senso inteso da C. PEDRAZZI, (voce)  *Mercati finanziari (disciplina penale)*, in  *Dig. disc. pen.*, vol. VII, Torino, 1993, 654, ora in Id.,  *Diritto penale*, vol. IV,  *Scritti di diritto penale dell'economia*, Milano, 2003, 151.

<sup>21</sup> Sul punto si vedano le lucide e più che condivisibili notazioni di C. PIERGALLINI,  *Osservazioni sulla introduzione del reato di autoriciclaggio – Audizione presso la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati del 30 luglio 2014 – Proposta di legge c. 2247 in materia di emersione e rientro dei capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale*, in  *www.camera.it*: "La 'punizione' deve colpire  *solo*  i comportamenti che  *trasmutano*  in condotte  *artificiose* , non naturali ma  *autenticamente frappositive* , idonee cioè a recare ostacolo alla  *identificazione del provento illecito*  (...) la sua incriminazione non può che apparire funzionale 1) all' *impedimento della consolidazione di una precedente situazione di illecità* ; allo  *svolgimento delle indagini sulla provenienza delittuosa dei beni* , a cui si associa lo scopo di  *impedire la circolazione di denaro o di beni di provenienza illecita* ". Sicché la «oggettività giuridica del nuovo reato (...)» va ricostruita "secondo una dimensione in cui  *primeggia*  la tutela dell' *amministrazione della giustizia*  (...) In tal modo, la deroga al post-fatto non punibile potrebbe risultare ragionevole nel contesto di una disposizione protesa a valorizzare l' *offensività in concreto*  del fatto rispetto al bene strumentale dell'amministrazione della giustizia (bene 'strumentale' perché, punendo condotte idonee a provocare ostacolo alle indagini, funge da  *avamposto*  rispetto alla tutela di altri beni giuridici 'finali', quali l'ordine economico, la concorrenza, ecc.)" (corsivi nel testo).

Rinviando ancora una volta a quanto si cercherà di argomentare più diffusamente in seguito, sia qui bastevole notare che l'estremo modale della condotta ne specifica compiutamente l'autonomia (rispetto ai delitti-presupposto), denotandone altresì l'altrettanto autonomo disvalore: con la conseguenza ulteriore che fra il delitto-presupposto e quello di autoriciclaggio non intercede un rapporto di progressione criminosa, dovendosi inquadrare il delitto non colposo posto in essere dall'autoriciclatore come un presupposto della condotta<sup>22</sup>.

Di fronte alla rilevanza dei beni giuridici tutelati e alla obiettiva portata offensiva del fenomeno non riesce convincente il paventato timore<sup>23</sup> che l'incriminazione dia luogo a un effetto moltiplicatore in capo all'autore del reato-presupposto, che ponga in essere una pluralità di condotte. Rinviando a quanto innanzi si dirà (anche in relazione al momento consumativo del reato), la questione sembra porsi nei termini seguenti: se la re-immissione ha ad oggetto la disponibilità tratta da un determinato reato (o da una serie di reati fra loro strumentalmente connessi), allora si è in presenza di un solo fatto di autoriciclaggio, posto in essere – eventualmente – attraverso distinte modalità realizzative; oppure si è in presenza di distinte condotte di re-immissione (nelle quali può anche essere frazionato nel tempo il provento di un unico reato-presupposto), e allora si sarà al cospetto di una pluralità di ipotesi di autoriciclaggio. Ma l'effetto moltiplicatore non dipende da un automatismo innescato dalla norma, bensì da una scelta dell'agente, che ne subisce le conseguenze.

Nella prospettiva qui delineata ben si comprende come una utilizzazione a fini personali (e senza modalità di ostacolo) dei mezzi economici derivanti dal reato-presupposto (sia che tale impiego si risolva nell'acquisto di beni di consumo di qualsiasi genere, sia che si concretizzi nel godimento di beni immobili o ad essi equiparabili) è destinato a rimanere estraneo all'ambito della disposizione: e non già per una differente valutazione sul piano assiologico fra consumo privato e impiego imprenditoriale o economico. Al contrario: perché proprio nella re-immissione (attraverso modalità idonee a celarne la provenienza delittuosa) nel circuito dell'economia legale si realizza la più profonda delle offese. Non senza dimenticare che “la deroga al *ne bis in idem* sostanziale potrebbe giustificarsi solo in presenza di atti che *non si traducono nel mero godimento o nella trasparente disposizione del provento* (che integrano, lo si ripete, la *naturale prosecuzione dell'illecito-presupposto*)”<sup>24</sup>.

## 3.

### La fattispecie di autoriciclaggio.

Qualche breve nota d'esegesi sulla nuova fattispecie merita a questo punto d'essere svolta.

## 3.1.

### Le condotte punibili e il momento consumativo.

Agevole ascrivere al dolo generico il momento soggettivo, con la precisazione che nell'estremo della rappresentazione dovranno specchiarsi tutti gli elementi del fatto tipico, nonché – ovviamente – anche quello concernente la provenienza delittuosa dei beni, mentre la componente volitiva non potrà non colorare anche il riguardo dell'ostacolo della provenienza delittuosa.

Questo detto sul versante della colpevolezza, il primo comma dell'art. 648-ter.1. c.p. dettaglia le condotte penalmente rilevanti. La formula legislativa concentra la tipizzazione nei verbi espressivi dei comportamenti proscritti (*impiegare, sostituire, trasferire*): in prima approssimazione sembra non azzardato ritenere che il primo d'essi (*impiegare*) alluda a qualsivoglia forma di re-immissione delle disponibilità di provenienza delittuosa nel circuito economico

<sup>22</sup> In senso contrario, D. BRUNELLI, *Autoriciclaggio e divieto di retroattività: brevi note a margine del dibattito sulla nuova incriminazione*, in *Dir. pen. cont.*, 10 gennaio 2015, che propende per la qualificazione del delitto-presupposto come «frammento della condotta tipica».

<sup>23</sup> In questo senso v. F. SGUBBI, *Il nuovo delitto di "autoriciclaggio": una fonte inesauribile di "effetti perversi" dell'azione legislativa*, in *Dir. pen. cont.*, 10 dicembre 2014, 4 s..

<sup>24</sup> C. PIERGALLINI, *op. cit.* (corsivi nel testo). In senso del tutto analogo, v. la già citata *Relazione della Commissione Fiandaca*, che ritiene necessario circoscrivere “il reimpiego penalmente rilevante ai soli casi di investimento speculativo o imprenditoriale (come tale trascendente l'utilizzazione per mero godimento personale dei proventi dell'attività delittuosa)” (*ivi*, 11). In senso diametralmente opposto F. SGUBBI, *Il nuovo delitto di "autoriciclaggio"*, cit., 2 s., ad avviso del quale la nuova norma è irrazionale e moralmente deprecabile in quanto “privilegia l'edonismo e condanna come riprovevole l'attività produttiva”.

legale, mentre le forme della sostituzione e del trasferimento (che rimandano a ogni modalità che realizzi l'effetto indicato dal tema verbale) finiscono con il trasformare – all'apparenza – il reato in questione in una sorta di reato a forma libera qualificato dal risultato perseguito (la trasformazione o la sostituzione).

Si è detto 'apparenza' perché alla tipizzazione delle condotte punibili presiedono altri due fattori di cruciale rilievo nell'economia complessiva della fattispecie, fattori che – a ben vedere – paiono fornire all'interprete l'autentica chiave ermeneutica per intendere l'esatto perimetro della condotta tipica: da un lato sta la clausola modale, alla quale s'è in precedenza fatto cenno ("in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa"), dall'altro la previsione del comma quarto, concernente la destinazione non punibile delle ricordate disponibilità di illecita provenienza.

Fattori che conviene esaminare partitamente, principiando da quello contemplato nell'ultimo alinea del comma primo. Attraverso la connotazione in termini di idoneità concreta all'ostacolo, la determinazione delle condotte punibili viene circoscritta a quei comportamenti che, seppur non necessariamente artificiosi in sé (integrativi, cioè, di estremi riportabili all'archetipo degli artifici e raggiri), esprimano un contenuto decettivo, capace cioè di rendere obiettivamente difficoltosa la identificazione della provenienza delittuosa del bene.

La questione merita tuttavia attenzione, soprattutto se la si considera in relazione agli esiti giurisprudenziali sperimentati in materia di riciclaggio, dove la condotta di ostacolo è stata in sostanza assimilata a qualsiasi modalità capace di generare anche soltanto un ritardo nella identificazione<sup>25</sup>.

L'aggiunta dell'avverbio "concretamente" (non presente nella figura dell'art. 648-*bis* c.p.), oltre ad esigere l'accertamento in termini oggettivi e strettamente collegati al singolo caso della efficienza ostacolatrice, richiama l'interprete a un'esegesi rigorosa, che impone di attribuire al termine *ostacolare* la pienezza del suo valore semantico, che – in sede di prima approssimazione – ben può essere colto nel frapporre un mezzo (di qualunque genere) allo svolgimento di una azione o alla esplicazione di una facoltà (nel caso: il tracciamento della provenienza, ovvero lo svolgimento dell'attività a ciò finalizzata), mezzo che tuttavia deve essere in concreto (*id est*: avuto riguardo al caso specifico) capace di ridurne significativamente l'effetto o la portata, oppure di ritardarne in modo altrettanto significativo il compimento. Diversamente, la disposizione subirà una torsione interpretativa che, facendone smarrire la determinatezza, rischierà di esporla a censure di legittimità costituzionale sul versante del principio di legalità e forse anche su quello del canone del *ne bis in idem*.

La ricordata connotazione modale delimita infatti in maniera decisiva la fattispecie: non qualunque re-immissione nell'economia legale di beni di provenienza delittuosa (nelle forme dell'impiego, sostituzione, trasferimento), bensì soltanto quelle che siano ulteriormente caratterizzate dall'estremo dell'ostacolo concretamente idoneo potranno dirsi tipiche nel cospetto dell'art. 648-*ter*.1. c.p..

La funzione selettiva assegnata all'estremo in discorso, se per un verso contribuisce a disegnare in modo netto il perimetro del tipo, escludendo dalla penale rilevanza qualunque condotta priva di tale coloritura decettiva, dall'altro connota in modo significativo la fattispecie punibile sul versante assiologico. Secondo quest'ultimo profilo non è difficile avvedersi che proprio la componente modale arricchisce il fatto descritto dall'art. 648-*ter*.1. c.p. sul piano del disvalore, caratterizzando (e dunque selezionando) quelle condotte che recano impresso un corpus *quid pluris* (sia in termini di alterità rispetto al reato-presupposto sia in chiave di differente oggetto dell'offesa) rispetto a quella che altrimenti potrebbe essere considerata una sorta di automatico (e quasi necessitato) uso del provento del delitto presupposto<sup>26</sup>.

Di spessore ancor più rilevante il fattore ricavabile sul piano sistematico dalla previsione del quarto comma, che, oltre a disegnare un ambito di non applicabilità della fattispecie incrim-

<sup>25</sup> V. ad esempio, tra le più recenti, Cass., sez. II pen., 25 febbraio 2014 (c.c. 5 novembre 2013), n. 9026, Palumbo, in *CED Cass.*, rv 258525, secondo cui per "la configurabilità del reato di cui all'art. 648 ter cod. pen., (...) non è necessario che la condotta di reimpiego presenti connotazioni dissimulatorie, volte ad ostacolare l'individuazione o l'accertamento della provenienza illecita dei beni".

<sup>26</sup> Si ipotizzi il caso dell'amministratore di società che, avendo commesso il delitto di omesso versamento di IVA (art. 10-*ter* d. lgs. 74/2000) destini le disponibilità per tal modo generate al pagamento degli stipendi dei dipendenti (ovvero dei creditori sociali). Trattandosi di flussi finanziari che fuoriescono dalla "cassa" dell'impresa, non vi è alcuna modalità di ostacolo e il fatto non è tipico al cospetto del delitto di autoriciclaggio. Diverso il caso della provenienza delle disponibilità da una attività intrinsecamente illecita, posto che in tale evenienza la fonte viene necessariamente 'schermata' per motivi facilmente intuibili.

minatrice, contribuisce a definirne la portata. Della funzione della disposizione si è già detto e ulteriormente si dirà in sede di specifico commento: nella presente prospettiva è invece opportuno segnalare che la descrizione in termini di utilizzazione personale delle disponibilità e di godimento (egualmente personale) dei beni di provenienza illecita permette di caratterizzare in negativo le condotte di sostituzione e trasferimento, in modo più preciso e vincolante per l'interprete di quanto non sarebbe in assenza di tale clausola.

Il trasferimento o la sostituzione penalmente rilevante al cospetto dell'autoriciclaggio sono quindi comportamenti che importano un mutamento della formale titolarità del bene o delle disponibilità (immutato il beneficiario economico ultimo), o che diano altresì luogo a una utilizzazione non più personale (ma riconducibile a una forma di re-immissione del bene o della disponibilità nel circuito legale). Considerazione analoga vale per la condotta di sostituzione, nella quale ad assumere rilievo penale sarà quella trasformazione del bene o della disponibilità che al contempo ne muti la destinazione dall'utilizzazione personale a quella (di impiego) in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.

Come s'è appena sopra accennato, alla descrizione del fatto punibile contribuisce in maniera cruciale la destinazione delle disponibilità di provenienza illecita, le quali ultime devono essere tassativamente conferite in «attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative». L'elencazione soffre di palesi sovrapposizioni e di qualche conseguente ridondanza (senza che vi sia però alcun elemento di contraddizione interna), ma è tuttavia esplicita e inequivoca nel circoscrivere l'impiego, il trasferimento o la sostituzione ad assegnazioni delle ricordate disponibilità ad ambiti rientranti nello svolgimento di attività economiche legali: nel momento nel quale tale estremo della fattispecie caratterizza l'offesa, esprimendo il disvalore della condotta (l'effetto perturbativo del quale s'è detto in precedenza nel § 2.), esso al contempo connota anche i comportamenti punibili, segnalandone la rilevanza in quanto determinano il risultato proscritto (appunto la re-immissione nel circuito legale di mezzi di provenienza delittuosa).

Riguardato sul suo insieme, il tessuto normativo dell'art. 648-ter.1. c.p. quanto al cruciale momento della descrizione della condotta punibile mostra due momenti topici che svelano il malcelato intento legislativo di approntare una figura incriminatrice senza lacune: da un lato l'elencazione dei comportamenti (designati con le voci verbali *impiegare, sostituire, trasferire*), dall'altro il catalogo delle 'destinazioni' dei beni oggetto dei comportamenti medesimi: in entrambi i casi l'afflato alla completezza riesce disfunzionale e mostra la sciattezza tecnica del legislatore.

Della portata ridondante del catalogo delle destinazioni – dovuta all'impiego di termini dal valore pressoché sinonimico (e dunque scarsamente efficienti sul piano descrittivo-selettivo) – si è appena detto e non occorre aggiungere altro. Quanto all'evocazione delle distinte voci verbali per la definizione delle condotte, è qui bastevole notare che esse riprendono con cadenze pressoché pedesque la fraseologia degli artt. 648-bis e 648-ter c.p. senza che questo modo di redazione avvantaggi l'interprete nella lettura della disposizione.

Uno sforzo ermeneutico che tenga però conto del canone secondo cui va considerato il significato delle parole «secondo la connessione d'esse» può forse soccorrere. Se si collegano strettamente e direttamente (come doverosamente richiede la norma) i tre verbi con i quali esordisce il primo comma dell'art. 648-ter.1. c.p. alle voci che descrivono la 'destinazioni' dei beni, è facile avvedersi – come si è anticipato – che l'*ubi consistam* della norma è rappresentato dalla re-immissione nel circuito dell'economia legale di beni di provenienza delittuosa (beninteso: ostacolandone la tracciabilità).

A ben vedere un'attività di trasferimento, ovvero di sostituzione, così come d'impiego, in attività (ad es.) finanziarie altro non esprime – sul piano semantico e al di là delle varianti lessicali – se non una fattispecie di re-introduzione nel ciclo economico di beni di provenienza delittuosa. Né siffatta proposta interpretativa pare irrispettosa del vincolo esegetico costituito dal valore letterale delle parole, posto che la valenza sinonimica dei termini impiegati dal legislatore (e quindi la loro attribuibilità a eguali campi semantici) esclude il rischio di violare il superiore canone del divieto di analogia.

Non sembra revocabile in dubbio – stante la struttura delle condotte evocate dalle voci verbali impiegate dal legislatore – che il reato abbia natura istantanea, destinato quindi a realizzarsi nel momento nel quale la re-immissione (nella forma dell'impiego, del trasferimento o della sostituzione) viene posta in essere (con la modalità ostacolativa di cui si è detto).

Altrettanto indubitabile – come s'è in principio osservato – che eventuali trasferimenti (successivi al primo) e che siano tuttavia caratterizzati da rinnovate forme di ostacolo alla tracciabilità dei beni, daranno luogo ad altrettante violazioni del precetto, che consiste propriamente nel divieto di circolazione nel ciclo economico legale di mezzi di provenienza illecita in forme che ostacolano la tracciabilità della fonte.

Né osta a tale conclusione – che, logicamente, discende dalla natura istantanea del reato – il rilievo che ciò importerebbe una sorta di automatica iterazione sanzionatoria<sup>27</sup>: a ben vedere non v'è alcunché di automatico, ma semplicemente una *nuova* condotta di trasferimento con modalità d'ostacolo deliberatamente posta in essere dell'agente, ferma restando l'applicabilità dell'istituto della continuazione.

Un differente profilo merita invece d'essere esaminato alla luce della struttura del delitto di nuovo conio: anche se la natura istantanea del reato impone che il momento consumativo coincida con il compimento della condotta di re-immissione (in modo idoneo da ostacolarne la tracciabilità), *quid iuris* di eventuali successivi re-investimenti dei frutti delle disponibilità oggetto della primigenia condotta di re-immissione?

In altri termini: quando all'interno di un medesimo veicolo finanziario (o di una stessa attività imprenditoriale e via esemplificando) vengano progressivamente investiti gli utili derivanti da quella fonte (costituente l'oggetto della prima – in senso cronologico – attività di autoriciclaggio), si è al cospetto di una nuova e autonoma violazione del precetto?

La risposta non può che essere negativa, dal momento che tale condotta di re-investimento non è connotata in termini d'ostacolo, sicché non può dirsi integrato il comportamento prosritto dall'incriminazione. <sup>5</sup>e, diversamente da quanto ipotizzato, l'agente destinasse altrove tali proventi (ad esempio: collocandoli in un'altra struttura finanziaria “schermata” al fine di non renderla tracciabile), non vi sarebbe dubbio alcuno circa la sussistenza di una nuova e diversa violazione del precetto.

Tornando al caso del mero re-investimento all'interno della medesima struttura finanziaria (e ipotesi assimilate), diviene questione problematica l'identificazione del momento consumativo del reato: ferma la natura di reato istantaneo del delitto di cui all'art. 648-ter.1. c.p., la consumazione ben potrebbe coincidere con l'ultimo (in senso cronologico) degli atti di re-investimento (all'interno dello stesso veicolo “ostacolante”).

A ben vedere, infatti, in simili evenienze non si realizza una nuova condotta di re-immissione con modalità d'ostacolo, ma più semplicemente una estensione (in termini quantitativi) della originaria condotta tipica, estensione cui corrisponde uno slittamento temporale del momento nel quale la fattispecie concreta si realizza compiutamente. Con la conseguenza che il termine dal quale decorre la prescrizione corrisponde a quello dell'ultima modalità di re-investimento (nel medesimo veicolo). Non può in proposito sfuggire che nell'autoriciclaggio l'agente può decidere di non re-investire gli utili nell'originario veicolo con caratteristiche “ostacolanti”.

## 3.2. *L'oggetto materiale e il delitto-presupposto.*

Oggetto delle condotte vietate sono, stando al dettato normativo, “il denaro, i beni o le altre utilità”: anche in questo caso il legislatore ha preferito percorrere strade consuete, partendo dal *denaro* e proseguendo con formule via via più ampie (i *beni* e, infine, le *altre utilità*). Si tratta di una clausola che non crea soverchi problemi interpretativi: nessun dubbio che l'elencazione rimandi a qualsiasi cespite (mobile o immobile) che abbia una consistenza economico-patrimoniale, dotato quindi di un valore di scambio apprezzabile.

Decisiva, com'è ovvio in figure incriminatrici di tal genere, la provenienza del bene, descritta dalla legge con la formula “provenienti dalla commissione” di un “delitto non colposo”. La chiarezza della disposizione lascia poco spazio all'esegesi, una volta precisato che la provenienza – in assenza di specificazione normativa – potrà essere anche indiretta (si potrà dunque ipotizzare che le disponibilità siano il provento di un precedente riciclaggio, ovvero di una condotta di autoriciclaggio non punibile perché commessa prima dell'entrata in vigore dell'art. 648-ter.1. c.p.).

<sup>27</sup> In questo senso F. SGUBBI, *op. loc. cit.*

Il tema della provenienza del delitto presupposto reca con sé il problema dell'applicabilità della nuova figura d'incriminazione alle ipotesi nelle quali il delitto non colposo dal quale originano i beni oggetto di autoriciclaggio sia stato commesso in epoca anteriore all'entrata in vigore dell'art. 648-ter.1. c.p. Per la soluzione negativa si è espressa autorevole dottrina<sup>28</sup>, sostanzialmente osservando che il richiamo al delitto presupposto integra un frammento della condotta tipica, come tale a pieno titolo rientrando nell'area del divieto di irretroattività costituzionalmente presidiato dall'art. 25 co. 2 Cost..

La conclusione, pur efficacemente argomentata, non riesce tuttavia convincente.

Sta in principio il rilievo che la condotta proscritta dall'art. 648-ter.1. c.p. non punisce il mero possesso dei beni di provenienza delittuosa (istituendo un obbligo, per vero inesistente, di "ripulitura" legale, a tacer del fatto che un obbligo di tal fatta sarebbe forse discutibile di fronte al principio del *nemo tenetur se detegere*<sup>29</sup>).

Come s'è in precedenza osservato, la disposizione di nuovo conio tipizza e sanziona il diverso comportamento consistente nella re-immissione nel circuito dell'economia legale di beni attraverso modalità in concreto idonee ad ostacolare la identificazione della loro provenienza. Quest'ultimo essendo il divieto presidiato dalla comminatoria penale, è agevole osservare che, da un lato, il nucleo del disvalore è in esso contenuto ed esaurito e che, dall'altro, l'agente non è affatto "obbligato" a tenere la condotta tipica, ben potendo astenersi da condotte di re-immissione con modalità d'ostacolo.

Che al momento della commissione del reato-presupposto l'autore del fatto avesse diviso di provvedere a re-investire i proventi in modo da ostacolarne la tracciabilità, è senza dubbio congettura corretta sul piano criminologico<sup>30</sup>, ma tale rilievo non sembra sufficiente a istituire un collegamento «obiettivo-strutturale» tra «la commissione del reato produttivo di utilità economicamente rilevanti e la condotta di impiego di tali risorse, in vista della loro "ripulitura" e del loro incremento»<sup>31</sup>.

Come s'è detto, tale collegamento non è affatto necessitato e proprio la nota modale che caratterizza la condotta tipica *ex art. 648-ter.1. c.p.* mostra l'autonomia delle due fattispecie (delitto-presupposto e autoriciclaggio), precludendo la configurabilità di un rapporto di accessorialità fra i due reati e, ad un tempo, conferma che la clausola di rinvio al "delitto non colposo" non istituisce un rapporto funzionale, rappresentando semplicemente una modalità attraverso la quale il legislatore ha operato un richiamo in forma generale e astratta, inidoneo a determinare fenomeni di assorbimento dell'una fattispecie nell'altra ovvero di progressione criminosa.

Né può sfuggire che l'identità soggettiva dell'autore del delitto-presupposto, dell'autoriciclaggio non è di per sé ragion sufficiente a far svanire la radicale alterità delle condotte (naturalisticamente intese).

Detto che tale ultimo rilievo vale anche in relazione alle perplessità avanzate<sup>32</sup> con riguardo al rispetto del principio del *ne bis in idem*, posto che la giurisprudenza delle Corti Europee ha ormai optato in maniera decisa per la valutazione dell'identità del fatto come identità del fatto storico, irrilevanti essendone le qualificazioni giuridiche<sup>33</sup>, è forse non inutile osservare che il problema qui discusso non è mai stato sollevato con riferimento alle figure delittuose degli artt. 648-bis e 648-ter c.p..

Da ultimo mette conto di notare che le vicende della punibilità del delitto non colposo, dal quale i beni provengono, sono del tutto indifferenti rispetto all'applicabilità del reato di autoriciclaggio: il canone dettato dall'ultimo comma dell'art. 648 c.p. è infatti esplicitamente richiamato dall'ultimo comma dell'art. 648-ter.1. c.p..

All'interprete invece rimane da manifestare una perplessità: forse avrebbe potuto il legislatore provvedere a una selezione dei reati presupposto, invece che affidarsi alla formula generale allusiva ad ogni reato non colposo. Una simile opera, che avrebbe per certo richiesto

<sup>28</sup> Cfr D. BRUNELLI, *op. loc. cit.*.

<sup>29</sup> Si tenga presente, per avere un riferimento immediato, che neppure la procedura per la c.d. Voluntary Disclosure dettata dalla l. 186/2014 ha contenuto obbligatorio (sebbene importi la 'ripulitura' legale di disponibilità di fonte illecita e comporti indubbi benefici sul versante penale

<sup>30</sup> V. D. BRUNELLI, *op. cit.*, p. 10.

<sup>31</sup> V. D. BRUNELLI, *op. loc. ult. cit.*.

<sup>32</sup> Cfr F. SGUBBI, *op. loc. cit.*; L. TROYER, S. CAVALLINI, *La "clessidra" del riciclaggio ed il privilegio del self-laundering*, cit..

<sup>33</sup> L'orientamento della Corte EDU è ormai consolidato: a rilevare in materia di *ne bis in idem* ai sensi dell'art. 4 protocollo 7 della Convenzione non è tanto la fattispecie incriminatrice o il tipo legale, bensì l'identità materiale e naturalistica del fatto: v. [Corte EDU, 10 febbraio 2015, Kiiveri c. Finlandia](#) in *Dir. pen. cont.*, 27 marzo 2015; [Corte EDU, 20 maggio 2014, Nykänen c. Finlandia](#), in *Dir. pen. cont.*, 5 giugno 2014; [Corte EDU, 27 novembre 2014 Lucky Dev c. Svezia](#), in *Dir. pen. cont.*, 11 dicembre 2014.

un impegno di non lieve momento e che, con ogni verosimiglianza, avrebbe importato una elencazione lunga e defatigante, non esente da lacune, avrebbe però evitato (forse) qualche problema rispetto a reati contro il patrimonio di minore rilievo avuto riguardo alle prospettive di tutela nelle quali la nuova norma incriminatrice si colloca (si pensi alle ipotesi di furto o di truffa non aggravata, anche se è ben vero che per tali casi dovrebbe essere bastevole il criterio selettivo rappresentato dalla destinazione delle disponibilità illecitamente conseguite alle attività tipicamente indicate dalla norma stessa, oltre alla riconducibilità di tali fattispecie alla meno grave figura dell'art. 648-ter.1., co. 2, c.p.); non senza dimenticare che, richiamando quanto detto in particolare sub 3.1, un eventuale impiego diretto (senza modalità d'ostacolo) è comunque estraneo al tipo<sup>34</sup>.

### 3.3.

#### *I soggetti attivi e il concorso di persone nel reato.*

La soggettività tipica del delitto in discorso – individuata nell'autore del reato e nei suoi concorrenti – lo qualifica senz'altro come reato proprio e rappresenta a ben vedere l'estremo di novità massima della presente fattispecie d'incriminazione: le ragioni che stanno alla base di tale opzione normativa sono state in precedenza, pur sommariamente, illustrate e ad esse dunque si rimanda, bastando qui la notazione che la formula – necessariamente condizionata dal modello imputativo unitario che regola il concorso eventuale di persone nel reato – comprende ogni forma di contributo causale apportato dall'autore della condotta atipica.

La ricordata peculiare configurazione soggettiva del delitto di autoriciclaggio impone qualche notazione ulteriore in relazione all'ipotesi di concorso di persone nel reato.

Che si tratti di un reato proprio non v'è dubbio e, data la particolare tessitura della fattispecie incriminatrice, sembra altresì plausibile ritenere che più precisamente si verte in un caso di reato proprio esclusivo (o di mano propria)<sup>35</sup>, posto che la condotta tipica può – per espressa indicazione legislativa – essere realizzata soltanto da colui che abbia commesso o concorso a commettere il delitto non colposo dal quale provengono i beni oggetto del delitto di autoriciclaggio.

La limitazione del perimetro della nuova incriminazione corrisponde – sul piano sistematico – al venir meno del c.d. privilegio dell'autoriciclaggio, che trovava la sua fonte nelle clausole di riserva degli artt. 648-bis e 648-ter c.p. (disposizioni che tuttora permangono, inalterate, nell'ordinamento): tale limitazione, se contribuisce a delimitare l'insieme sussumibile sotto la fattispecie astratta dell'art. 648-ter.1. c.p., al contempo segna i confini rispetto alle limitrofe figure degli artt. 648-bis e 648-ter c.p. e permette di risolvere le questioni connesse alle ipotesi di realizzazione in forma plurisoggettiva del reato di autoriciclaggio.

Indiscutibile essendo l'esito dell'ipotesi nella quale il concorrente nell'autoriciclaggio abbia altresì concorso nella commissione del delitto presupposto (entrambi rispondono del delitto di cui all'art. 648-ter.1. c.p.), colui che invece, non avendo concorso nel delitto-presupposto, contribuisca alla realizzazione delle condotte tipizzate dall'art. 648-ter. 1 c.p., risponderà del reato di riciclaggio ovvero di quello contemplato dall'art. 648-ter c.p..

In proposito si osservi che l'insieme costituito dalle *condotte* tipizzate dall'art. 648-ter.1. c.p. si iscrive completamente in quello disegnato dal combinato disposto delle due disposizioni finitime (artt. 648 bis e 648 ter c.p.): l'elemento specializzante non attiene infatti alle condotte quanto invece alla qualificazione soggettiva dell'autore (qualificazione rispetto alla quale gli insiemi in discorso si trovano in una condizione di alternatività reciproca<sup>36</sup>).

Considerando per contro il solo fronte delle condotte comprese rispettivamente nell'insieme costituito dagli artt. 648-bis e 648-ter c.p. da un lato e, dall'altro, quelle iscritte nell'insieme disegnato dall'art. 648-ter.1. c.p., è agevole avvedersi che quest'ultimo insieme è minore e completamente compreso nell'altro.

<sup>34</sup> Si pensi al caso del denaro derivante da una truffa e direttamente impiegato dall'autore del reato per l'acquisto di beni di consumo.

<sup>35</sup> V. sul punto T. PADOVANI, *Diritto penale*, 10<sup>a</sup> ed., Milano, 2012, 304-305; D. BRUNELLI, *Il diritto penale delle fattispecie criminose*, Torino, 2013, 155 s..

<sup>36</sup> Colui che possiede i requisiti per rientrare nel novero dei soggetti qualificati ex art. 648-ter.1. c.p. (autore o concorrente rispetto al delitto-presupposto) è per ciò solo (cioè in forza di tale requisito) escluso dall'ambito dei soggetti possibili autori dei delitti di cui agli artt. 648-bis e 648-ter c.p. (in forza della clausola di riserva presente in dette norme). Situazione speculare ed opposta quando si consideri il rapporto fra tali norme principiando dalle due incriminazioni da ultimo richiamate..

Il reciproco atteggiarsi delle tre disposizioni in discorso conferma dunque la conclusione raggiunta: la condotta di colui che, non avendo concorso alla commissione del delitto-presupposto, fornisce un contributo causale all'autoriciclatore non integrerà una fattispecie di concorso ex art. 117 c.p. dando bensì luogo – sussistendone i requisiti – a un'ipotesi di riciclaggio (ovvero di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita).

Né può sfuggire che tale sarebbe stata la qualificazione giuridica di una simile condotta quand'anche il delitto di auto riciclaggio non fosse stato introdotto nel sistema: nessun dubbio è mai sorto, in epoca anteriore al 31 dicembre 2014, in ordine all'applicabilità delle figure degli artt. 648-*bis* e 648-*ter* c.p. a fattispecie nelle quali alla condotta tipica aveva fornito un contributo talvolta ben rilevante proprio l'autore del reato-presupposto, tuttavia non punibile per la presenza delle clausole di riserva contemplate in tali norme incriminatrici.

### 3.4. *La differenziazione connessa alla gravità del reato-presupposto.*

Il legislatore contempla poi una differenziazione in termini di gravità del fatto (segnalata dalla diversa entità della cornice edittale: da due a otto anni e multa da 5 mila a 25 mila euro per l'ipotesi del primo comma, dimezzata per quella prevista dal secondo comma) in dipendenza della gravità del reato-presupposto: nel caso che si tratti di un delitto non colposo con pena detentiva inferiore nel massimo a cinque anni, si verterà dunque nell'ipotesi del secondo comma, che configura una fattispecie autonoma di reato (e non una circostanza attenuante, come rende esplicito la struttura del dettato normativo)<sup>37</sup>. Rimane da segnalare che, a mente del secondo capoverso, le più gravi sanzioni stabilite dal primo comma saranno applicabili se “il denaro, i beni o le altre utilità” provengono da un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* c.p., ovvero con la finalità di agevolare l'attività delle associazioni previste dal medesimo art. 416-*bis* c.p. (art. 648-*ter*.1., co. 3, c.p.).

### 3.5. *Il “godimento personale” come clausola di delimitazione del tipo.*

Della previsione del quarto comma dell'art. 648-*ter*.1. c.p. molto si è già detto: la clausola ha funzione delimitativa dell'ambito di applicabilità della fattispecie e segna un limite negativo del tipo, in quanto descrive una modalità della condotta espressamente esclusa dalla rilevanza penale.

Detto che a tale conclusione si sarebbe potuti giungere anche in via interpretativa, posto che la esplicita destinazione alla re-immissione nel circuito legale considerata dal primo comma depone univocamente in tal senso, l'espressa previsione si rivela tuttavia opportuna: non soltanto per l'evidente maggiore chiarezza che ne consegue, ma anche perché impegna l'interprete a una più esatta e rigorosa lettura delle condotte descritte nella figura base del primo comma, come s'è in precedenza cercato di mostrare.

La formula di esordio del presente quarto comma dell'art. 648-*ter*. 1 c.p. («fuori dei casi di cui ai commi precedenti») è senz'altro non perspicua, ma, se letta nel quadro dell'interpretazione appena suggerite, finisce con l'acquisire un significato che ne rafforza la coerenza e la plausibilità.

Sul piano dell'assetto sintattico, la clausola “fuori dei ...” implica necessariamente che le fattispecie concrete, riconducibili al quarto comma sono perciò solo estranee a quelle sussumibili nello schema delle figure estratte disegnate dai casi contemplati nei commi precedenti.

Ne segue logicamente che le ipotesi descritte dal quarto comma non possono che essere *ex se* estranee a quelle definite dai primi tre commi: se ora si osserva il contenuto semantico della proposizione nella quale consiste la clausola del quarto comma, è di immediata evidenza riconoscere che essa allude a condotte che sarebbero state comunque irriducibili alla figura

<sup>37</sup> È il caso di osservare che, oltre ai Paesi di *common law*, soltanto il Belgio ha adottato un sistema simile al nostro, che comprende fra i reati presupposto qualunque figura criminosa, per vero senza neppure distinguere fra reati di minore o maggiore gravità (con l'eccezione dell'Australia che ha privilegiato una selezione in base alla gravità del reato, come pure la Svizzera). Il Portogallo ha provveduto a individuare un elenco di reati-presupposto, impiegando il criterio della pena edittale in funzione residuale, mentre soltanto il Giappone si è affidato alla sola elencazione dei reati-presupposto. V. *supra*, § 1.

tipica dell'autoriciclaggio, intesa come re-immissione nel circuito legale di beni di provenienza delittuosa attraverso modalità ostacolate di tale provenienza.

Se così non fosse, bisognerebbe allora concludere che il legislatore avrebbe preteso di attribuire al sintagma «fuori dei casi ...» un significato del tutto diverso (addirittura opposto) a quello fatto palese dalle parole impiegate. Nella congetturale (e non sostenibile) ipotesi che il quarto comma ritagli, all'interno dell'insieme disegnato dalle definizioni dei commi precedenti un'area di irrilevanza penale, la formula «fuori dei casi ...» finirebbe per dover essere intesa con il valore di «come nei casi ...». Per quanto la sciatteria terminologica del legislatore abbia talvolta raggiunto vertici considerevoli, non può all'evidenza accreditarsi una lettura della disposizione che sovvertirebbe radicalmente il senso dei termini adoperati.

Ne segue allora che il quarto comma – pur nella sua ridondanza – conferma la suggerita lettura della condotta tipica dell'autoriciclaggio come re-immissione nel circuito legale di beni di provenienza delittuosa attraverso modalità di ostacolo dell'identificazione di tale provenienza, sicché si è al fuori della fattispecie tipica quando la re-immissione avviene in maniera diretta (e quindi senza far ricorso a tali modalità) verso destinazioni non connotate in termini economico-imprenditoriali, come appunto nel caso esplicitamente descritto nel quarto comma dell'art. 648-ter. 1 c.p..

A corroborare in modo conclusivo questa interpretazione sta la formula linguistica adoperata dal legislatore, che discorre di «destinazione» (del denaro, dei beni e delle altre utilità), termine, quest'ultimo, che certamente rimanda a un impiego diretto ulteriormente qualificato (in senso positivo) dall'oggetto della destinazione stessa (l'uso o il godimento personale) e (in negativo) dall'assenza di qualunque modalità idonea ad ostacolare la provenienza delittuosa dei beni direttamente impiegati nonché dalla non re-immissione in attività caratterizzate in senso economico-imprenditoriale.

Per tal modo sembra altresì possibile chiarire anche una questione che può fungere da esempio nel contesto di reati presupposto di natura tributaria commessi in ambito d'impresa in forma societaria.

Si ipotizzi il caso dell'amministratore di società che, avendo commesso il delitto di omesso versamento di IVA (art. 10-ter d. lgs. 74/2000) destini le disponibilità per tal modo disponibili al pagamento degli stipendi dei dipendenti (ovvero dei creditori sociali). Trattandosi di flussi finanziari che fuoriescono dalla "cassa" dell'impresa, non vi è alcuna modalità di ostacolo e il fatto non è tipico al cospetto del delitto di autoriciclaggio (ciò che, come si vedrà in seguito, rileva anche ai fini delle responsabilità dell'ente ex d.lgs. 231/01, posto in tal caso a far difetto è la sussistenza del reato-presupposto rispetto alla stessa responsabilità dell'ente).

Non altrettanto potrebbe dirsi se le disponibilità derivanti dall'omesso versamento dell'IVA fossero trasferite, su disposizione del medesimo amministratore, in conti correnti intestati a un veicolo societario *ad hoc* (magari basato in qualche paese *black list*) per essere poi utilizzate per la corresponsione di denaro a un pubblico ufficiale infedele. In quest'ultimo caso, sussistendone tutti i requisiti, si verterebbe senz'altro in un'ipotesi di autoriciclaggio.

Rimane ancora da osservare che, attraverso la previsione del quarto comma, il legislatore ha anche puntualmente definito i criteri della *utilizzazione*, evidentemente riferiti al denaro e alle altre utilità, quando le stesse abbiano natura di beni mobili, mentre la formula espressa con il termine tradizionale di "godimento" allude per certo alla utilizzazione in proprio (per esigenze personali) di beni immobili o agli stessi equiparati. Senza scadere in una casistica assai poco produttiva, un esempio molto semplice potrà riuscire non inutile. Si pensi al pubblico ufficiale corrotto che del prezzo della corruzione faccia uso per acquistare un immobile da destinare alla abitazione propria e della famiglia: nessun dubbio che si è al di fuori della fattispecie del primo comma, in forza del combinato disposto dello stesso primo comma e del presente quarto comma.

Non così se quell'immobile fosse destinato alla locazione a terzi: per quanto di lieve momento, si avrebbe un effetto perturbatore (remoto, se non del tutto assente nell'altra ipotesi). Altri, che aveva intenzione di acquistare quello stesso immobile per locarlo, si trova gravemente svantaggiato dal competere con un acquirente che dispone di mezzi conseguiti in maniera illecita (e dunque esentasse), mentre l'ipotetico proprietario di un analogo immobile, anch'esso destinato alla locazione, si troverebbe a dover competere con un locatario che può formulare proposte locative a prezzi competitivi rispetto a quelli di mercato, ma per lui egualmente (se non più) remunerativi, proprio a cagione della illecita provenienza dei mezzi necessari all'ac-

quisto dell'immobile (poi re-immesso nel circuito legale). E l'ipotesi dell'esempio è, fra le mille congetturabili, quella nella quale la differenza offensività delle condotte (uso/godimento personale *versus* re-immissione nel circuito legale) è la minima.

### 3.6. *Le circostanze del reato.*

Qualche notazione sulle circostanze, previste dal quinto e dal sesto comma dell'art. 648-ter.1. c.p..

Importa un aggravamento di pena l'aver commesso il fatto nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. A differenza delle omologhe previsioni contemplate negli artt. 648-bis e 648-ter c.p. (che discorrono soltanto dell'attività professionale), qui il legislatore ha inteso aggiungere anche le condotte degli intermediari finanziari, potenzialmente concorrenti dell'autore del reato-presupposto soprattutto nelle fattispecie collegate ai reati tributari, societari e agli abusi di mercato.

L'aggravamento di pena trova giustificazione nell'intrinseco maggior disvalore espresso dalla abusività del comportamento del soggetto qualificato che si avvale di strutture istituzionali, talvolta indispensabili per la realizzazione del fatto di autoriciclaggio. Considerazione analoga è destinata a valere per l'ipotesi della realizzazione del fatto nell'ambito di un'attività professionale che, al di là della genericità della dizione, non potrà che essere un'attività comunque funzionale al tipo d'illecito.

La circostanza attenuante contemplata nel sesto comma ha natura spiccatamente premiale, in quanto assicura una riduzione della pena fino alla metà per soggetti che abbiano posto in essere condotte (parzialmente) neutralizzatrici dell'offesa o del danno.

Da un lato vengono in considerazione comportamenti che consistono nell'impedire che il reato venga portato a ulteriori conseguenze (si pensi all'ipotesi del concorrente che interrompe una serie di operazioni volte alla re-immissione delle disponibilità nel circuito legale), ovvero che ne limitano la portata dannosa, consentendo l'individuazione delle disponibilità di provenienza illecita. Dall'altro sono valorizzate condotte di ausilio all'attività di accertamento, posto che eguale riduzione di pena è prevista per colui che abbia assicurato le prove del reato.

Seguendo lo schema antico della ricettazione, l'ultimo comma stabilisce la punibilità del concorrente anche nel caso nel quale l'autore del reato presupposto non è imputabile, non punibile, ovvero quando faccia difetto una condizione di procedibilità, così come allo stesso art. 648-ter.1. c.p. è stata estesa la disciplina della confisca stabilita dall'art. 648-quater c.p..

### 3.7. *La responsabilità degli enti ex d. lgs. n. 231/2001.*

Ripercorrendo l'impostazione tradizionale, anche l'art. 648-ter.1. c.p. è stato poi correttamente inserito nel catalogo i reati-presupposto della responsabilità diretta degli enti *ex d. lgs. n. 231/2001*, secondo l'esplicita previsione dell'art. 3 co. 5 l. n. 186/2014<sup>38</sup>.

Qualche fugace notazione merita d'essere svolta in relazione all'introduzione del delitto di autoriciclaggio nel catalogo dei reati-presupposti della responsabilità dell'ente *ex d. lgs. 231/01*.

Il profilo problematico che sembra destare il maggior interesse è rappresentato dalla circostanza che il delitto di cui all'art. 648-ter.1. c.p., con la sua apertura alla smisurata categoria dei delitti non colposi come fonti delle disponibilità oggetto delle condotte proscritte, pare introdurre – a prima vista almeno – nel novero dei reati-presupposti della responsabilità dell'ente tale affollatissima categoria d'illeciti.

Un esame più attento permette di escludere siffatto esito (e non soltanto per le ragioni già autorevolmente espresse dalla Corte di legittimità, seppur con riguardo ad altra incriminazio-

<sup>38</sup> Per una prima ma già esaustiva disamina, cfr *A. Rossi, Note in prima lettura su responsabilità diretta degli enti ai sensi del d. lgs. 231 del 2001 ed autoriciclaggio: criticità, incertezze, illazioni ed azzardi esegetici*, in *Dir. pen. cont.*, 20 febbraio 2015.

ne<sup>39</sup>).

Sta in principio il rilievo che a venire in considerazione (come reato-presupposto al cospetto del d. lgs. 231/01) è il delitto di autoriciclaggio (e le condotte in esso descritte) e non invece i delitti non colposi, che la norma incriminatrice richiama esclusivamente come fonti di provenienza delle disponibilità economiche delle quali è vietato l'autoriciclaggio.

In altri termini: a venire in rilievo rispetto al modello organizzativo e di gestione (mappatura delle aree a rischio e conseguenti presidi in termini di protocolli e procedure di controllo) non saranno certo l'innunere serie dei delitti non colposi evocati dall'art. 648-ter.1. c.p., bensì i flussi economici e finanziari che interessano l'ente e che dovranno essere tracciati per controllarne la provenienza non illecita, assicurandone la tracciabilità (quest'ultima condizione essendo per sé sola bastevole a precludere la configurabilità dell'art. 648-ter.1. c.p., reato presupposto della responsabilità dell'ente).

Riguardato sotto questo angolo visuale non è difficile scorgere un dato ulteriore e saliente: il controllo di tali flussi è contemplato *ab origine* dal d. lgs. 231/01 fra i requisiti di adeguatezza del modello, stando all'inequivoca indicazione dell'art. 6 co. 2 lett. c del citato d. lgs. 231/01, che, come ognuno sa, ha portata generale (beninteso: all'interno della disciplina in materia di responsabilità degli enti).

Ma v'è di più: se si pone mente al fatto che i delitti di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita sono da tempo presenti nel catalogo dei reati presupposto ex d. lgs. 231/01, ci si avvede che i presidi del modello organizzativo rispetto a tali reati-presupposto non dovrebbero differire in nulla (o forse soltanto in aspetti marginali) rispetto a quelli che debbono essere approntati per il delitto di cui all'art. 648-ter.1. c.p.. Non solamente per la struttura delle fattispecie incriminatrici (*rectius*: dei rapporti fra le stesse, come s'è cercato di mostrare nel § 3.3.), che finiscono con il descrivere – per il profilo qui d'interesse – figure comprese nel medesimo insieme, quanto perché – se il modello organizzativo riferito ai reati degli artt. 648-bis e 648-ter ha doverosamente preso in considerazione anche condotte interne all'ente – la mappatura delle aree a rischio (e i presidi conseguenti) sono senz'altro in grado di intercettare situazioni oggi prodromiche anche al delitto di autoriciclaggio.

Si rifletta sull'esempio fatto nel paragrafo 3.5 a proposito del caso del delitto di omesso versamento dell'IVA con destinazione del provento al veicolo *off-shore* per il pagamento di una tangente. Aggiungendo fra i responsabili della seconda parte dell'iter criminoso (costituzione del veicolo *off-shore* destinato alla corresponsione del danaro al pubblico ufficiale infedele) un esponente della società che non abbia concorso nella commissione del reato tributario (*id est*: del delitto non colposo dal quale provengono le disponibilità illecite), ci si avvede agevolmente che costui (per le ragioni indicate nel § 3.3.) non risponde di autoriciclaggio, bensì di riciclaggio.

Ma tale ultimo reato sarebbe stato punibile anche in epoca anteriore all'entrata in vigore dell'art. 648-ter.1. c.p. e avrebbe costituito il presupposto della responsabilità dell'ente (anche anteriormente al 1° gennaio 2015). Con la conseguenza ulteriore che il modello organizzativo e di gestione avrebbe dovuto censire tale area a rischio-reato, prevedendo i necessari presidi.

In tale contesto è appena il caso di osservare che, sempre richiamando l'esemplificazione modulata sul delitto di omesso versamento dell'IVA, qualora il provento di detto reato sia destinato al pagamento degli stipendi dei dipendenti, la responsabilità dell'ente non potrà comunque essere evocata: e ciò indipendentemente dall'adeguatezza del modello organizzativo, ma per la ragione prevalente che, per l'argomento esposto nel § 3.5., non sussiste nel caso il delitto di cui all'art. 648-ter.1. c.p., reato presupposto per la responsabilità dell'ente.

Rimane da svolgere un'ultima notazione: stante la struttura del delitto di autoriciclaggio, orientata a ostacolare la identificazione della provenienza delittuosa dei beni re-immessi nel circuito legale, diviene implicazione pressoché necessitata che tale condotta sia posta in essere in ambito societario nell'interesse o a vantaggio dell'ente, limitandosi le ipotesi alternative a quelle (residuali) nelle quali l'esponente dell'ente destini a sé stesso o a terzi il frutto del delitto non colposo commesso.

<sup>39</sup> V. Cass. pen., sez. VI, 20 dicembre 2013 (dep. 24 gennaio 2014), n. 3635, Pres. Agrò, Rel. De Amicis, Imp. Riva F.I.R.E. S.p.A., in *Dir. pen. cont.*, 11 febbraio 2014, e in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2014, 988 ss., con nota di C. PIERGALLINI, *Responsabilità dell'ente e pena patrimoniale: la Cassazione fa opera nomofilattica*.